Allegato A alla delibera di C. C. n15 del 24.05.2013

COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

Stazione di Soggiorno e Turismo

CITTÀ DELLA MUSICA

ALBO ON-LI

REGOLAMENTAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE

Premessa

Nelle località in cui il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali attività economiche, l'uso delle aree demaniali è stato sempre più diffusamente destinato ad ospitare le funzioni necessarie al rafforzamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo. *Così anche a Ravello*.

Il libero e gratuito accesso al mare resta una delle finalità da perseguire nell'uso delle aree demaniali marittime.

Il conseguimento soddisfacente di questa esigenza (*fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare*), correlata a una equilibrata valorizzazione turistico-economica delle spiagge, può ottenersi, sia individuando tratti fruibili di litorale (*spiagge o scogliere praticabili*) da lasciarsi libere (*ossia non concessi ad alcun soggetto*) sia attraverso la individuazione di spiagge libere attrezzate, preordinate a contemperare l'esigenza del libero accesso al mare con quella - comunque presente - di una adeguata gestione dei tratti di litorale in questione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, del decoro, che risultano pressanti stante il forte affollamento cui detti spazi (*liberi o meno che siano*) devono far fronte nel periodo estivo.

art. 1) Oggetto

Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, il presente regolamento, attraverso una valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico –

ricreativi, che comporta necessariamente una definizione di carattere pianificatorio che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e l'alto valore ambientale e paesaggistico che riveste l'intera costa amalfitana, mira ad attuare un vero e proprio modo di operare per la gestione della risorsa spiaggia.

art. 2) Riferimenti legislativi

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 04.12.1993, n. 494, 16.03.2001, n. 88, 29.03.2001, n. 135, nel decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, nel decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché nel rispetto delle "*Linee Guida*" approvate con deliberazione di Giunta Regionale del 28.03.2006, n. 395.

art. 3) Campo di applicazione

Il presente regolamento, nelle more della redazione ed approvazione del PUA comunale, si applica nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, in particolare per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di concessioni esistenti per le spiagge libere attrezzate.

Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (*turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.*).

Le definizioni e la disciplina che seguono, per semplicità riferite alle "*spiagge*", si applicano anche ai tratti di scogliera naturale o di costa artificiale che, per caratteristiche morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità (*servite da percorsi pubblici*), si prestino alla balneazione.

art. 4) Spiagge libere

Si intende per "***spiaggia libera***" ogni area demaniale marittima non assentita in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte - portarifiuti (idonei a consentire la differenziazione delle tipologie di rifiuti) in numero sufficiente in relazione all'estensione dell'arenile.

I tratti di arenile libero avente un fronte superiore a 25 ml dovranno, ove possibile, essere dotati di almeno n.1 doccia libera.

La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.

ALBO ON-LINE

Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito all'utilizzo dalle Autorità competenti (*ordinanza Capitaneria di Porto*).

Sulle spiagge libere non sono ammesse nuove concessioni e non è ammessa alcuna forma di attività commerciale.

art. 5) Spiagge libere attrezzate

Si intende per "***spiaggia libera attrezzata***" ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi.

La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.

Altresì il concessionario deve garantire, durante il periodo in cui è consentita la balneazione, i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente all'utenza:

1) pulizia quotidiana;
2) sorveglianza mediante personale all'uopo identificabile;
3) salvamento;
4) servizi igienici, spogliatoio.

Nelle spiagge libere attrezzate:

- devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi previsti e comunque devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere necessariamente la fruizione di un servizio a pagamento;
- non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
- la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (*chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.*) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
- tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare;
- cabine spogliatoio, se installabili, in misura sufficiente in relazione all'estensione dell'arenile;
- l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche

ALBO ON - LINE

e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:

- le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,50 tra le file e m 2,00 tra ombrelloni sulla stessa fila;

- obbligo di rispetto della distanza dalla battigia per una fascia della profondità di m 3,00 sulla quale non può essere impiantata alcuna attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc.).

Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dal Comune in relazione a particolari esigenze.

Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (*beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.*) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

art. 6) Gestione

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata, sempre nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5, direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:

1. con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
2. con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m. e i.;
3. con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il corrispettivo richiesto per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.

Qualora l'Ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (*quali chiosco bar, ombrelloni, ecc.*) può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

ALBO ON - LINE

I criteri di scelta del gestore dovranno, in ogni caso, privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante e conveniente.

La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.

Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti;
- deposito cauzionale nella misura stabilita dal Comune.

I tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (*noleggio sdraio, lettini e ombrelloni, docce, ecc.*) è fissato dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

art. 7) Rapporto tra spiagge libere e spiagge libere attrezzate

Nel comune deve essere mantenuta un'estensione significativa di spiaggia libera.

Il Comune nella formazione del PUA è tenuto ad identificare e motivare tale estensione, in rapporto alla morfologia della costa nonché alla qualità, dimensione e posizione degli arenili complessivamente presenti nel territorio comunale.

Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "*effetti barriera*" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite.

art. 8) Manutenzione delle spiagge libere attrezzate

I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile in affidamento e di quello delle spiagge libere contigue, con cadenza quindicinale e, all'occorrenza, su richiesta del Comune nell'imminenza di periodi festivi.

Sono tenuti inoltre a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla concessione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature, che devono essere sempre mantenute in condizioni decorose.

art. 9) Aumento della profondità dell'arenile per fenomeni naturali

ALBO ON - LINE

Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario o affidatario deve darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione ed alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

art. 10) Controlli - Sanzioni

L'Amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il buon andamento della gestione ed il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella convenzione.

A tal fine può avvalersi degli agenti di Polizia Municipale o di altri organi appositamente istituiti.

La convenzione prevede specifiche sanzioni a carico del gestore che si rendesse inadempiente ai propri obblighi, compresa l'ipotesi di decadenza o revoca dell'affidamento nei casi di violazione più gravi.

Art. 11) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda al codice della navigazione, al relativo regolamento di attuazione, alle normative ed alla normativa regionale, nonché alle ordinanze e ai regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 12) Validità

Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente regolamento comunale si intendono in vigore fino a quando non sostituite o revocate da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali o dal PUA comunale

Art. 13) Modalità di approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento viene approvato da parte del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Il regolamento di cui al comma precedente, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il

ALBO ON - LINE